

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Direzione Didattica "DANTE ALIGHIERI"

Via Giolitti, 24 – 41037 MIRANDOLA (MO) Tel. 0535 – 21034

C.F. 82002290367 - Cod. Mecc. MOEE040005

Sito Web: www.ddmirandola.edu.it

PEC moe040005@pec.istruzione.it - PEO moe040005@istruzione.it

DECRETO DI ADOZIONE DI ATTO UNILATERALE ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. 165/2001

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 40, comma 3-ter;

VISTO l'art. 11 del CCNL Istruzione e ricerca del 23.12.2025;

VISTE le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2026, M.I.M. – Nota prot. n. 8765 del 30/09/2025 – A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – Periodo settembre/dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – Periodo gennaio/agosto 2026;

CONSIDERATO che le risorse del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa devono essere utilizzate in modo coerente con la contrattazione collettiva nazionale, valorizzando la qualità e la quantità della prestazione lavorativa;

CONSIDERATO che tre organizzazioni sindacali su quattro, SNALS, ANIEF e CISL hanno avanzato la proposta di introdurre, in sede di contrattazione integrativa d'Istituto, una cosiddetta *clausola etica*, volta a stabilire un limite massimo cumulativo ai compensi percepibili da ciascun dipendente a valere sul MOF e sulle ulteriori risorse extra-MOF, individuato in € 3.500,00 annui. La proposta prevede che, qualora l'ammontare complessivo dei compensi attribuiti a un dipendente superi la soglia indicata — non essendo possibile procedere alla riduzione dei compensi derivanti da fondi vincolati e assegnati mediante procedure selettive pubbliche — l'eccedenza venga compensata mediante una riduzione dei compensi riconosciuti a valere sul FIS, al fine di ricondurre l'importo complessivo entro il limite prestabilito;

RITENUTO che tale impostazione presenti evidenti profili di criticità sotto il duplice aspetto dell'equità e della coerenza del sistema di riconoscimento delle professionalità, in quanto determinerebbe un trattamento differenziato non giustificato: nello specifico, un dipendente titolare esclusivamente di incarichi finanziati con fondi extra FIS non subirebbe alcuna riduzione dei compensi, mentre altri lavoratori, pur svolgendo incarichi di pari complessità e responsabilità, risulterebbero penalizzati qualora retribuiti, anche solo in parte, con risorse del FIS;

CONSIDERATO che, al fine di acquisire il parere dei lavoratori, nella medesima giornata e nella stessa fascia oraria sono state indette due assemblee sindacali distinte, una promossa dalle sigle CISL, ANIEF e SNALS e l'altra dalla CGIL, con una partecipazione del personale sostanzialmente equivalente sotto il profilo numerico; tuttavia, esclusivamente per l'assemblea indetta dalla CGIL risulta disponibile un dato certo e formalmente documentato relativo alle presenze;

CONSIDERATO ALTRESÌ che, nell'assemblea indetta dalle sigle CISL, ANIEF e SNALS, la proposta di introduzione della clausola etica è stata approvata mediante alzata di mano, mentre nell'assemblea promossa dalla CGIL è stata formalmente espressa, attraverso votazione a

maggioranza (n. 54 voti) effettuata tramite modulo Google, la volontà di escludere integralmente l'introduzione di qualsivoglia clausola etica;

CONSIDERATO che l'ARAN (Prot. ARAN E. n 0015974 del 09.12.2025) ha fornito chiarimenti in risposta a un quesito di questa Istituzione scolastica sulla legittimità della *clausola etica*, richiamando

- la sentenza n. 12268/2022 della Corte di Cassazione sul divieto di erogare compensi premiali senza criteri meritocratici oggettivi, stabilendo che devono essere legati a risultati effettivi e misurabili, non alla mera presenza o a distribuzioni indiscriminate, per non violare il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione e l'efficacia della spesa pubblica
- la sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, del 4 novembre 2025, n. 124, secondo cui "La retribuzione si compone di una quota parte "fondamentale", quale corrispettivo della ordinaria prestazione lavorativa e di una quota parte "accessoria", rappresentata, invece, da somme condizionate, ai fini della effettiva erogazione, al preventivo accertamento di una prestazione lavorativa che abbia dato vita ad effettivi e comprovati incrementi della produttività e miglioramenti quali-quantitativi dei servizi. Trattasi, in definitiva, di una quota parte della retribuzione dalle chiare finalità, normativamente imposte, incentivanti il miglioramento della qualità delle prestazioni lavorative. Le stesse risulteranno frontalmente inadempite laddove si proceda ad una erogazione degli incentivi in parola che prescindano da ogni verifica di effettivi miglioramenti, svincolata da ogni criterio selettivo e distribuita "a pioggia ";

PRESO ATTO della nota prot. n. 2056 del 20/02/2026, con la quale le RSU SNALS, CISL e ANIEF comunicano la propria assenza al tavolo negoziale convocato in pari data, motivandola con la mancata preventiva assicurazione, da parte della scrivente, dell'accoglimento della proposta di clausola etica, indicata dalle medesime sigle sindacali, anche in altre comunicazioni (in data 2/12/2025, 9/12/2025, 12/12/2025, 13/03/2026), quale condizione per la loro partecipazione al tavolo della contrattazione;

PRESO ATTO ALTRESÌ che, nella medesima nota, le suddette sigle sindacali ribadiscono la proposta di introdurre un tetto massimo pari a euro 3.500,00 ai compensi individuali, formulando rilievi in ordine a una presunta distribuzione delle risorse negli anni scolastici precedenti non ispirata ai principi di equità e di valorizzazione dell'intera comunità educante;

RILEVATO che tali affermazioni risultano prive di fondamento e non coerenti con il percorso collegiale formalmente adottato dall'Istituzione scolastica, atteso che nella seduta del Collegio dei Docenti del 18 settembre 2025 è stato dedicato ampio e documentato spazio all'attribuzione diffusa degli incarichi afferenti al MOF, nel rispetto dei principi di partecipazione ed equità, come puntualmente risulta dai verbali agli atti;

RILEVATO ALTRESÌ che, negli anni scolastici precedenti, l'assegnazione degli incarichi del MOF è avvenuta mediante acquisizione e accoglimento di formali candidature volontarie, riferite agli incarichi espressamente previsti nel funzionigramma d'istituto, secondo modalità trasparenti e coerenti con le deliberazioni degli organi collegiali, come da documentazione e verbali conservati agli atti;

CONSIDERATO che la trattativa finalizzata alla sottoscrizione del Contratto Integrativo d'Istituto per l'anno scolastico 2025/2026 si è articolata nelle seguenti convocazioni e incontri, senza tuttavia pervenire alla sottoscrizione a maggioranza dell'accordo:

- 04/11/2025
- 19/11/2025
- 10/12/2025 (assenza delle sigle SNALS, CISL e ANIEF)
- 15/12/2025
- 22/12/2025 (assenza delle sigle SNALS, CISL e ANIEF)
- 15/01/2026

- 20/02/2026 (assenza delle sigle SNALS, CISL e ANIEF);
- 11/03/2026 (assenza delle sigle SNALS, CISL e ANIEF);
- 26 marzo 2026
- 19 maggio 2026 (riapertura del tavolo per discussione su ulteriori risorse MOF)

CONSIDERATO che, in data 19 maggio 2026, la scrivente ha convocato e riaperto il tavolo della contrattazione integrativa d'Istituto al fine di favorire ogni ulteriore possibile confronto tra le parti e discutere la distribuzione delle ulteriori risorse resesi disponibili a seguito di economia sul MOF, pari ad € 7.284,90, derivante da mero errore materiale nella quantificazione delle indennità del DSGA e del sostituto;

PRESO ATTO che, anche in tale sede, non è stato possibile pervenire alla sottoscrizione di un accordo condiviso, permanendo il dissenso delle sigle SNALS, CISL e ANIEF in merito alla mancata introduzione della cosiddetta "clausola etica";

RITENUTO che si renda necessario, a questo punto dell'anno scolastico, garantire la continuità, l'efficacia e il corretto svolgimento della funzione pubblica, nonché la regolare attuazione delle attività previste;

CONSIDERATI i principi di correttezza e buona fede che devono improntare le relazioni sindacali;

RITENUTO che il contenuto della proposta contrattuale formulata dalla scrivente risulti coerente con le scelte strategiche dell'Istituzione scolastica e con il PTOF a.s. 2025/2026

•
DECRETA

1. l'adozione in via provvisoria del piano di ripartizione del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) Allegato A.
2. Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo dell'Istituto e trasmesso alle RSU, alle Organizzazioni Sindacali e agli organi di controllo competenti.

La Dirigente Scolastica
Raffaella Pellacani